

**CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI**  
**DI L'AQUILA**  
**REGOLAMENTO**

IN BASE ALL'ART. 6 DEL D.P.R. 567/96

Art. 1

Istituzione e sede

È istituita la consulta provinciale degli studenti di L'Aquila.

La consulta è istituita da due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto e scuola di istruzione secondaria superiore della provincia di L'Aquila.

La CPS ha sede in L'Aquila, presso la sala del consiglio scolastico, nei locali della Direzione Scolastica Regionale, in via Strinella.

Art. 2

Autonomia

La CPS è autogestita dagli studenti, persegue le sue finalità, progetti ed attività in maniera libera e indipendente, coerentemente con le finalità formative istituzionali.

La CPS riconosce nella Direzione Scolastica Regionale il principale interlocutore per un supporto tecnico e logistico per le attività di organizzazione e gestione dei lavori della consulta.

Art. 3

Finalità

La CPS persegue finalità di coordinamento, informazione e rappresentanza delle attività studentesche in ambito scolastico provinciale.

Art. 4

Organi della consulta

La CPS è formata dai seguenti organi:

- L'assemblea
- La giunta
- Il Presidente
- Il Consiglio di Presidenza
- Le commissioni
- Il Comitato dei Relatori delle Commissioni

## Art. 5

### L'assemblea

Partecipano all'assemblea due rappresentanti per ogni istituto secondario superiore della provincia di L'Aquila, regolarmente eletti nella scuola di appartenenza.

La partecipazione di persone esterne esperte è consentita su esclusivo invito della giunta della consulta ed è solo a titolo consultivo.

È prevista la presenza di uditori, a discrezione dell'assemblea, che assistono senza diritto di intervento e di voto.

L'assemblea si riunisce minimo una volta al mese su convocazione del presidente della consulta o su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

In sede plenaria la giunta presenta ai componenti dell'assemblea i progetti e le attività della consulta, tali progetti sono sottoposti, previa dibattito al voto dei componenti.

Il voto dell'assemblea è vincolante ed è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza assoluta.

Qualora in prima convocazione non si raggiunga il quorum, è sufficiente in seconda convocazione, ai fini della validità della votazione, la maggioranza semplice.

L'assemblea ha potere propositivo, può presentare i progetti alla giunta la quale, previo esame di conformità con quanto disposto dal seguente statuto, presenta la proposta all'assemblea che li vota.

## Art. 6

### La giunta

È composta da sei rappresentanti degli studenti facenti parte dell'assemblea eletti dalla stessa nella prima convocazione dell'anno scolastico secondo le modalità di voto di cui all'art. 16.

È presieduta dal presidente, anch'esso eletto dall'assemblea nella prima convocazione dell'anno scolastico.

Ne fa parte anche il vice presidente.

La giunta propone l'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea al presidente, che lo inserisce nella convocazione della CPS da inviare alle scuole.

Ha incarico annuale.

La giunta ha la facoltà di nominare un componente della CPS avente la funzione di segretario. Il segretario non ha diritto di voto.

La giunta si riserva, in caso di manifesta incompatibilità con le direttive ministeriali e governative, la possibilità di apportare modifiche al presente regolamento, senza sottoporle all'esame dell'assemblea.

La giunta rimane in carica fino alla nuova elezione della stessa e del suo presidente.

#### Art. 7

##### Il presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea secondo quanto previsto dall'art. 16.

Il presidente rappresenta la consulta. Presiede e modera l'assemblea e la giunta.

Cura la funzionalità amministrativa della CPS. Convoca l'Assemblea, la Giunta, il Comitato dei Relatori e il Consiglio di Presidenza.

Segue le attività delle commissioni.

#### Art. 8

##### Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo consultivo del presidente, i suoi membri supportano l'attività del presidente, fornendo la loro disponibilità in termini tecnici e organizzativi.

La posizione assunta dal C.d.P. non ha potere vincolante.

È convocato dal presidente.

È costituito da un numero di cinque componenti, il presidente dell'anno scolastico precedente, tre componenti eletti dall'assemblea nella prima seduta dell'anno scolastico, uno nominato dal presidente in carica.

## Art. 9

### Le commissioni

Le commissioni di lavoro vengono proposte per tema, o per distretto, o dalla giunta o da un quinto dei componenti dell'assemblea e sottoposte al voto di questa.

Ne fanno parte i membri dell'assemblea, cinque per ogni commissione, su proposta degli interessati.

Nel caso in cui i rappresentanti interessati a far parte di una commissione siano più di cinque, si procederà alla loro elezione da parte dell'assemblea.

Lo stesso membro della CPS non può far parte di più di due commissioni.

Ogni commissione al suo interno nomina un suo relatore.

Ogni commissione è tenuta a relazionare periodicamente sul suo operato, tramite il proprio relatore. I relatori sono convocati dal presidente in base all'art. 10.

Le commissioni sono delegate dall'assemblea a completare liberamente l'organizzazione e la realizzazione dei progetti precedentemente approvati dalla stessa.

## Art. 10

### Comitato dei relatori delle commissioni

Si riunisce, minimo una volta al mese, su convocazione del presidente.

Ne fanno parte i relatori delle rispettive commissioni istituite.

Ha lo scopo di informare il presidente e fare il punto della situazione sullo svolgimento delle attività di ciascuna commissione.

## Art. 11

### Il vice presidente

È eletto dall'assemblea. Sostituisce in tutte le sue funzioni il presidente, in sua assenza.

Fa parte della giunta e resta in carica secondo le stesse modalità del presidente.

Diventa presidente in caso di dimissioni del presidente e alla carica di vice presidente subentra il primo dei non eletti alla carica di presidente.

In caso di mancanza di surroghe si procederà alla regolare elezione del vice presidente.

## Art. 12

### Il docente referente

È il principale tramite tra la Direzione Scolastica Regionale, le istituzioni e gli enti locali.

Collabora con gli studenti per garantire funzionalità operativa alla CPS.

Partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni e le attività della consulta.

## Art. 13

### Le associazioni

La CPS favorisce e promuove la collaborazione con le associazioni studentesche, ferme restando le autonomie decisionali e organizzative.

## Art. 14

### Discussioni e delibere

La discussione è regolata dal presidente, o da un moderatore, che può fissare una durata massima degli interventi allo scopo di garantire le giuste condizioni di partecipazione.

Eventuali argomenti da discutere, proposti dai membri della consulta, vanno trasmessi alla giunta per l'iscrizione all'ordine del giorno, che è obbligatoria se gli argomenti sono presentati da un terzo della consulta.

Le proposte di deliberazione da sottoporre alla consulta insieme con tutti gli atti preparatori, sono normalmente predisposte dalla giunta, e quelle approvate dalla consulta, vengono fissate in forma scritta possibilmente seduta stante, e comunque siglate da tutti i componenti della giunta.

Esse rimangono a disposizione di chiunque sia interessato a riceverne copia.

## Art. 15

### Verbali

Per ogni seduta della consulta viene redatto, da un incaricato dell'assemblea, il verbale.

Nel verbale devono figurare:

- l'ordine del giorno

- il nome dei membri presenti all'atto dell'appello iniziale, e ogni eventuale variazione nel corso della riunione
- il nome dei membri assenti
- una sommaria relazione di quanto avvenuto durante la riunione
- riferimenti agli atti e ai documenti considerati
- una precisa attestazione delle delibere proposte e messe in atto
- un esatto resoconto dei risultati di ogni votazione.

## Art. 16

### Modalità di voto

Hanno diritto di voto tutti i rappresentanti regolarmente eletti nelle rispettive scuole.

Il voto è segreto esclusivamente per le cariche elettive.

Per tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea le modalità di voto vengono stabilite di volta in volta. Non sono ritenuti voti validi quelli espressi per delega.

La votazione è valida quando è presente la maggioranza assoluta in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Contestualmente alle elezioni del presidente e del vice presidente vengono eletti i componenti della giunta.

I rappresentanti candidati ad ogni tipo di carica sono obbligati a restare presenti all'assemblea fino a conclusione delle votazioni, pena l'illegittimità della votazione.

Nella seconda convocazione vengono istituite le commissioni di lavoro in base all'art.9, e vengono eletti i relativi componenti.

A parità di voti per l'elezione di tutte le cariche risulterà vincente il più anziano.

Qualora il voto in assemblea o in giunta fosse di numero pari, il voto del presidente ha valore decisionale.

## Art. 17

### Organo di garanzia

È istituito l'organo di garanzia della CPS di L'Aquila cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. La regolamentazione e la disciplina di tale organo è

affidata alla giunta della CPS che redige un regolamento da sottoporre al voto vincolante dell'assemblea. L'attività dell'organo di garanzia è subordinata all'emanazione del suo regolamento. L'organo di garanzia è competente a giudicare quanto stabilito all'art. 19.

## Art. 18

### Disposizioni generali

Le cariche elettive cui agli articoli 6, 7 e 9 non possono essere ricoperte contemporaneamente.

Le attività della CPS devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento, pena l'illegittimità.

## Art. 19

### Assenze e comportamenti

Nel caso in cui un rappresentante della CPS risulti assente per tre volte consecutive all'attività cui agli articoli 5,6,9 e 10 perderà la sua carica e subentrerà al suo posto il primo dei non eletti.

Vengono ammesse le seguenti giustificazioni certificate:

- certificato del medico curante;
- certificato del preside della scuola di appartenenza ad attività scolastiche o istituzionali;
- certificato del distretto militare;
- certificato delle associazioni sportive di appartenenza;
- certificato del datore di lavoro.

I responsabili delle attività hanno l'obbligo di segnalare all'Organo di Garanzia eventuali comportamenti scorretti o assenze reiterate da parte dei componenti del proprio organo.

## Art. 20

### Modifiche al presente statuto

La modifica totale o parziale degli articoli del presente statuto è possibile solo in presenza del 50%+1 degli aventi diritto al voto.

## Art. 21

### Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua approvazione da parte dell'assemblea.

Al presente statuto è data massima diffusione nelle scuole della Provincia di L'Aquila.

Il presente statuto si uniforma nella struttura, nei principi e nelle interpretazioni al D.P.R. 567 del 10 ottobre 1996 e sue successive ed eventuali modificazioni.

L'Aquila, 11 gennaio 2005

La Giunta Esecutiva

.....

Il Presidente

.....

Marco Signori

.....

.....

.....

Il Docente Referente

.....

Prof. Carlo Scataglini

Approvato con Delibera della Consulta Provinciale degli Studenti in data 11.01.05

---